

SOMMARIO

AVVERTENZE.

AVVISI DI RETTIFICA.

PARTE I - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 26 aprile 1974, n. 170, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo. 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE II - *Titoli minerari richiesti o concessi nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.*

PARTE IV - *Istanze e provvedimenti concernenti la esecuzione di opere necessarie per la ricerca, coltivazione, raccolta e trasporto degli idrocarburi naturali liquidi e gassosi. Dichiarazioni di pubblica utilità.*

PARTE V - *Titoli minerari richiesti o concessi nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896.*

PARTE VI - *Leggi, decreti, disposizioni e comunicati.*

ELENCHI dei titoli minerari concessi e di quelli richiesti nella terraferma e nel sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, 21 luglio 1967, n. 613, 26 aprile 1974, n. 170, 9 dicembre 1986, n. 896, 9 gennaio 1991, n. 9 e del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

APPENDICE - *Dati statistici sulla ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e risorse geotermiche in Italia.*

AVVERTENZE
Pag. 0

P A R T E I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «COLLE BARBA» (Bari, Matera, Potenza) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MONTE MONACELLE» (Bari, Potenza) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MOSCHELLA» (Bari, Foggia, Potenza) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «BARBIANELLO» (Pavia) presentata dalla Società ENI (r.u.).

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO» (Potenza) presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (r.u.).

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 19 febbraio 2003 di conferimento del permesso di ricerca «COLLE GRANATA» (Campobasso) alla Società Costruzioni Condotte.

Decreto ministeriale 19 febbraio 2003 di conferimento del permesso di ricerca «MALNATE» (Como, Varese) alle Società Edison Gas ed Enterprise Oil Italiana.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 19 febbraio 2003 di trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Italmin Exploration relativa al permesso di ricerca «S. MARCO» (Ferrara, Ravenna).

DECRETI DI PROROGA E RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

Decreto ministeriale 27 febbraio 2003 di proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «BUCCHIANICO» (Chieti, Pescara) della Società ENI.

*CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE***ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE**

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «MASSERIA VERTICCHIO» (Campobasso) presentata dalla Società ENI.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «TERTIVERI» (Foggia) presentata dalla Società ENI (r.u.).

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

*PERMESSI DI RICERCA***ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R32.AG» (Mare Adriatico, Zona F) della Società ENI.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

Decreto ministeriale 11 febbraio 2003 di proroga della concessione di coltivazione «D.C1.AG» (Mare Jonio, Zona D) della Società ENI.

P A R T E V I

LEGGI, DECRETI, DISPOSIZIONI E COMUNICATI*LEGGI E DECRETI*

Decreto interministeriale 24 marzo 2003 di determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (royalties).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Comunicato del 10 marzo 2003 in materia di stoccaggio strategico, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001 e dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2001.

Comunicato del 31 marzo 2003 in materia di stoccaggio minerario, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 9 maggio 2001.

TAVOLE FUORI TESTO

Riproduzione dei piani allegati alle istanze ed ai decreti pubblicati nel presente numero del *B.U.I.G.*

Gilberto DIALUCE - *Direttore responsabile*

Maria Beatrice DE AMICIS - *Redattore*

Ombretta COPPI - *Cartografia*

AVVERTENZE

Al fine di agevolare la consultazione delle istanze e dei provvedimenti citati con il loro numero di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia*, si riportano qui di seguito i numeri di pubblicazione che contrassegnano le istanze ed i provvedimenti pubblicati in ciascun numero del *B.U.I.G.*

BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE		BOLLETTINO			NUMERI DI PUBBLICAZIONE	
Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero	Anno	Numero	Data di pubblicazione	dal numero	al numero
XLI	1	31 gennaio 1997	1	12	XLIV	7	31 luglio 2000	99	115
XLI	2	28 febbraio 1997	13	26	XLIV	8	31 agosto 2000	-	-
XLI	3	31 marzo 1997	27	37	XLIV	9	30 settembre 2000	-	-
XLI	4	30 aprile 1997	38	51	XLIV	10	31 ottobre 2000	-	-
XLI	5	31 maggio 1997	52	68	XLIV	11	30 novembre 2000	-	-
XLI	6	30 giugno 1997	69	91	XLIV	12	31 dicembre 2000	-	-
XLI	7	31 luglio 1997	92	106					
XLI	8	31 agosto 1997	107	121	XLV	1	31 gennaio 2001	1	17
XLI	9	30 settembre 1997	122	136	XLV	2	29 febbraio 2001	18	-
XLI	10	31 ottobre 1997	137	174	XLV	3	31 marzo 2001	-	-
XLI	11	30 novembre 1997	175	186	XLV	4	30 aprile 2001	-	-
XLI	12	31 dicembre 1997	187	194	XLV	5	31 maggio 2001	-	-
					XLV	6	30 giugno 2001	-	-
XLII	1	31 gennaio 1998	1	9	XLV	7	31 luglio 2001	-	-
XLII	2	28 febbraio 1998	10	24	XLV	8	31 agosto 2001	-	-
XLII	3	31 marzo 1998	25	48	XLV	9	-	-	-
XLII	4	30 aprile 1998	49	59	XLV	10	31 ottobre 2001	-	-
XLII	5	31 maggio 1998	60	75	XLV	11	30 novembre 2001	-	-
XLII	6	30 giugno 1998	76	122	XLV	12	31 dicembre 2001	-	-
XLII	7	31 luglio 1998	123	131					
XLII	8	31 agosto 1998	132	141	XLVI	1	31 gennaio 2002	1	23
XLII	9	30 settembre 1998	142	145	XLVI	2	28 febbraio 2002	24	27
XLII	10	31 ottobre 1998	146	169	XLVI	3	31 marzo 2002	28	43
XLII	11	30 novembre 1998	170	177	XLVI	4	30 aprile 2002	44	72
XLII	12	31 dicembre 1998	178	200	XLVI	5	31 maggio 2002	73	95
					XLVI	6	30 giugno 2002	96	109
XLIII	1	31 gennaio 1999	1	26	XLVI	7	31 luglio 2002	110	123
XLIII	2	28 febbraio 1999	27	35	XLVI	8	31 agosto 2002	124	146
XLIII	3	31 marzo 1999	36	58	XLVI	9	30 settembre 2002	147	166
XLIII	4	30 aprile 1999	59	92	XLVI	10	31 ottobre 2002	167	171
XLIII	5	31 maggio 1999	93	113	XLVI	11	30 novembre 2002	172	178
XLIII	6	30 giugno 1999	114	137	XLVI	12	31 dicembre 2002	179	205
XLIII	7	31 luglio 1999	138	158					
XLIII	8	31 agosto 1999	159	165	XLVII	1	31 gennaio 2003	1	8
XLIII	9	30 settembre 1999	166	179	XLVII	2	28 febbraio 2003	9	24
XLIII	10	31 ottobre 1999	180	214	XLVII	3	31 marzo 2003	25	40
XLIII	11	30 novembre 1999	215	229					
XLIII	12	31 dicembre 1999	230	264					
XLIV	1	31 gennaio 2000	1	20					
XLIV	2	29 febbraio 2000	21	33					
XLIV	3	31 marzo 2000	34	44					
XLIV	4	30 aprile 2000	45	72					
XLIV	5	31 maggio 2000	73	77					
XLIV	6	30 giugno 2000	78	98					

Eventuali opposizioni o reclami avverso le istanze ed i provvedimenti pubblicati nel *B.U.I.G.*, redatte in carta legale, vanno indirizzate al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - Roma, Via Molise, 2 (C.A.P. 00187). Si comunica inoltre che, per ovviare ai ritardi tecnici nella distribuzione e messa in vendita del *B.U.I.G.*, gli Operatori interessati alla tempestiva conoscenza dei dati di pubblicazione possono consultare le bozze di stampa o, in assenza, il sommario ed i piani topografici, presso la Redazione del *B.U.I.G.*, all'indirizzo suddetto, a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del Bollettino stesso.

PARTE I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NELLA TERRAFERMA AI SENSI DELLE LEGGI 11 GENNAIO 1957, N. 6, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, 26 APRILE 1974, N. 170, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

DICHIARAZIONI DI RINUNCIA A ISTANZE DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **25.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «COLLE BARBA» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 10 febbraio 2003, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca nella provincia di Bari, Matera e Potenza, convenzionalmente denominata «COLLE BARBA» (v. *B.U.I.G.* Anno XL - N. 7 e N. 12, n. 113 e n. 206 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **26.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MONTE MONACELLE» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 10 febbraio 2003, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca nella provincia di Bari e Potenza, convenzionalmente denominata «MONTE MONACELLE» (v. *B.U.I.G.* Anno XL - N. 7 e N. 12, n. 112 e n. 205 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **27.**

Dichiarazione di rinuncia all'istanza di permesso di ricerca «MOSCHELLA» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (estratto).

Con dichiarazione presentata al Ministero delle attività produttive il 10 febbraio 2003, la Società ENTERPRISE OIL ITALIANA, in qualità di unica titolare dell'istanza di permesso di ricerca nella provincia di Bari, Foggia e Potenza, convenzionalmente denominata «MOSCHELLA» (v. *B.U.I.G.* Anno XL - N. 7 e N. 12, n. 111 e n. 204 di pubblicazione), ha chiesto di rinunciare all'istanza stessa.

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **28.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «BARBIANELLO» presentata dalla Società ENI (r.u.)
(estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 4 febbraio 2003, la Società ENI, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Pavia, convenzionalmente denominato «BARBIANELLO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 462 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **29.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «TORRENTE FRIDO» presentata dalla Società Enterprise Oil Italiana (r.u.) (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 17 febbraio 2003, la Società Enterprise Oil Italiana, rappresentante unica delle contitolari del permesso di ricerca ubicato nella provincia di Potenza, convenzionalmente denominato «TORRENTE FRIDO» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 416 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

DECRETI DI CONFERIMENTO DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **30.**

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2003.

Conferimento del permesso di ricerca «COLLE GRANATA» alla Società Costruzione Condotte
(Tavola fuori testo n. 2).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 27 febbraio 2001 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale la Società Costruzioni Condotte-S.r.l. ha chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «COLLE GRANATA», in territorio della provincia di Campobasso;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 20 dicembre 2001;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Vista la nota ministeriale n. 445586 del 6 marzo 2002, con la quale è stata chiesta alla Regione Molise la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001, e la Società Costruzioni Condotte-S.r.l. è stata invitata a presentare alla summenzionata Regione la documentazione necessaria per la pronuncia sulla Valutazione di impatto ambientale

Considerato che la Società Costruzioni Condotte-S.r.l. ha presentato alla Regione Molise, in data 7 giugno 2002 il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del D. legislativo n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Vista la determinazione dirigenziale n. 83 in data 8 agosto 2002 della Regione Molise, Assessorato all'ambiente, rettificata con determinazione dirigenziale n. 84 del 19 agosto 2002, notificate entrambe alla Società Costruzioni Condotte-S.r.l. , con le quali le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «COLLE GRANATA» sono state escluse dalla procedura della valutazione di impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative;

Vista la nota n. 8932 del 12 dicembre 2002, con la quale la Regione Molise-Assessorato Attività Produttive-Settore Industria ha espresso parere favorevole nell'ambito dell'intesa al conferimento del permesso di ricerca «COLLE GRANATA», a condizione che la Società permissionaria comunichi all'Assessorato stesso l'inizio dei lavori di ogni fase del

programma di ricerca;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alla Società COSTRUZIONI CONDOTTE-S.r.l. (c.f. n. 00886790054) con sede in Asti, Via del Lavoro, 144 (C.a.p. 14100) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «COLLE GRANATA» in territorio della provincia di Campobasso.

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per gli otto vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 613,80, (seicentotredicivirgolaottanta).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citato.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto la titolare del permesso è tenuta a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di Euro 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- La Società permissionaria è tenuta ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro sessanta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, la permissionaria è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F6 di Roma.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,

e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Società permissionaria dovrà svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, la Società permissionaria nel corso dello svolgimento della attività di ricerca è comunque tenuta a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui alle citate determinazioni dirigenziali nn. 83 e 84 rispettivamente in data 8 e 19 agosto 2002 e n. 8932 del 12 dicembre 2002 della Regione Molise che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Campobasso.

Roma, 19 febbraio 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 19 febbraio 2003 relativo al permesso di ricerca «COLLE GRANATA».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	2° 25'	42° 01'
b	2° 27'	42° 01'
c	2° 27'	42° 00'
d	2° 31'	42° 00'
e	2° 31'	41° 55'
f	2° 29'	41° 55'
g	2° 29'	41° 57'
h	2° 25'	41° 57'

- *Superficie:* Km² 613,8.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **31.**

01/04/03 11.41.37

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2003.

Conferimento del permesso di ricerca «MALNATE» alle Società Edison Gas ed Enterprise Oil Italiana (Tavola fuori testo n. 3).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, modificato dal D. Leg.vo 29 ottobre 1999, n. 443;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'accordo procedimentale (rep. n. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001 per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D. Leg.vo n. 443 del 1999;

Vista l'istanza presentata in data 15 giugno 1999 corredata dalla prescritta documentazione, con la quale le Società Edison Gas-S.p.A ed Enterprise Oil Italiana-S.p.A. hanno chiesto il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi da denominarsi convenzionalmente «MALNATE», in territorio delle provincie di Varese e Como;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia nella seduta del 28 marzo 2000;

Visto il programma dei lavori allegato all'istanza;

Considerato che la Società Edison Gas-S.p.A. ha presentato alla Regione Lombardia, in data 5 marzo 2001, il rapporto ambientale di cui al disposto dell'art. 35 del D. L.vo n. 112 del 1998 e del D.P.C.M. 3 settembre 1999;

Visto il decreto n. 10873 in data 14 maggio 2001, della Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica, notificato tra l'altro alla Società Edison Gas-S.p.A., con il quale le indagini sismiche previste nell'ambito dell'istanza «MALNATE» sono state escluse dalla procedura della valutazione d'impatto ambientale subordinatamente al rispetto di alcune condizioni cautelative, mentre le operazioni connesse alla perforazione del pozzo esplorativo sono da assoggettare preventivamente a specifica procedura di V.I.A.;

Vista la nota ministeriale n. 447204 del 7 agosto 2001, con la quale è stata chiesta alla Regione Lombardia la prescritta intesa in conformità all'Accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24 aprile 2001;

Vista la deliberazione n. VII/9777 del 12 luglio 2002, con la quale la Giunta regionale Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, ai fini dell'intesa al conferimento del permesso di ricerca «MALNATE» alle condizioni già richiamate nel decreto n. 10873 sopracitato;

Vista la nota T1 2002.0041372 del 24 dicembre 2002, con la quale la Giunta regionale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia conferma l'intesa espressa con la deliberazione n. VII/9777 del 12 luglio 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- Alle Società EDISON GAS-S.p.A. (C.F. n. 10578610155) con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31 (C.a.p. 20121) ed ENTERPRISE OIL ITALIANA-S.p.A. (C.F. n. 05160421003) con sede in Roma, Via dei Due Macelli, 66 (C.a.p. 00187) è accordato, per la durata di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, il permesso di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «MALNATE» in territorio delle provincie di Varese e Como.

Le quote di partecipazione al permesso sono così suddivise:

Edison Gas-S.p.A:	66,2/3%;
Enterprise Oil Italiana-S.p.A.:	33,1/3%.

Rappresentante per tutti i rapporti con l'Amministrazione e con i terzi è nominata la Società Edison Gas-S.p.A..

Art. 2.- La zona del terreno entro la quale le Società permissionarie eseguiranno la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1:100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i sedici vertici le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

L'estensione del permesso è di Km² 264,16 (duecentosessantaquattrovirgolasedici).

Art. 3.- Il permesso è accordato alle condizioni stabilite nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, nelle premesse citate.

Art. 4.- A decorrere dalla data del presente decreto le titolari del permesso sono tenute a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato di € 5,16 per km² di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citate, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Art. 5.- Le Società permissionarie sono tenute ad iniziare i lavori di indagine geologica e geofisica nell'area del permesso entro dodici mesi dalla prima nel tempo delle date di consegna e di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* del presente decreto ed i lavori di perforazione entro sessanta mesi dalla stessa data.

Art. 6.- Per quanto non espressamente stabilito nel Disciplinare tipo di cui all'art. 3, le permissionarie sono tenute ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia - o dal competente Ufficio F5 di Bologna.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare del D.P.R. 9 maggio 1958, n. 128 e del Decreto legislativo del 25 novembre 1996, n. 624.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, del Decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 e del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in quanto applicabili, e successive modifiche e integrazioni e conformemente alle disposizioni delle rispettive normative di attuazione.

Le attività dovranno altresì essere condotte nel rispetto delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 8 agosto 1985, n. 431, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e loro successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.- All'interno dei perimetri delle aree naturali protette di cui all'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le Società permissionarie dovranno svolgere le operazioni di ricerca nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal Regolamento, dal Piano o dal provvedimento di salvaguardia che disciplina le attività nell'area interessata.

In tali casi l'inizio delle operazioni di ricerca sarà subordinato al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'organismo preposto alla gestione dell'area naturale interessata o, in sua assenza, da parte delle autorità competenti indicate dal provvedimento di salvaguardia.

Art. 8.- Fatte salve le approvazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle normative di cui al precedente art. 6 e le prescrizioni in essi eventualmente stabilite, le Società permissionarie nel corso dello svolgimento della attività di ricerca sono comunque tenute a osservare tutte le prescrizioni, indicazioni e condizioni di cui al citato decreto n. 10873 del 14

maggio 2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. VII/9777 in data 12 luglio 2002 della Regione Lombardia che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 9.- Il permesso è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società Edison Gas S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Varese.

Roma, 19 febbraio 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 19 febbraio 2003 relativo al permesso di ricerca «MALNATE».

- *Coordinate geografiche dei vertici:*

Vertice	Longitudine W. Monte Mario	Latitudine N.
a	3° 47'	45° 49'
b	3° 24'	45° 49'
c	3° 24'	45° 47'
d	3° 26'	45° 47'
e	3° 26'	45° 46'
f	3° 29'	45° 46'
g	3° 29'	45° 45'
h	3° 35'	45° 45'
i	3° 35'	45° 44'
l	3° 38'	45° 44'
m	3° 38'	45° 43'
n	3° 40'	45° 43'
o	3° 40'	45° 42'
p	3° 44'	45° 42'
q	3° 44'	45° 43'
r	3° 47'	45° 43'

- *Superficie:* Km² 264,16.

DECRETI RELATIVI ALLA TITOLARITÀ DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **32.**

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2003.

Trasferimento, alla Società WPN Resources, della titolarità della Società Italmin Exploration relativa al permesso di ricerca «S. MARCO».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 10 luglio 2002, con il quale alla Società Italmin Exploration-S.r.l. è stato accordato per la durata di anni sei, il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. MARCO» in territorio delle provincie di Ravenna e Ferrara;

Vista l'istanza presentata in data 12 settembre 2002, con la quale la Società Italmin Exploration-S.r.l. ha chiesto di poter trasferire alla Società WPN Resources-Ltd la titolarità del permesso in questione;

Vista la nota ministeriale n. 448375 del 19 novembre 2002 con la quale è stato preventivamente autorizzato il predetto trasferimento;

Visto l'atto di cessione mediante scrittura privata, autenticata nelle firme in ultimo in data 3 dicembre 2002 dalla Dott.ssa Mariagrazia Russo notaio in Roma, rep. n. 5801, registrato presso l'Ufficio delle entrate di Roma in data 12 dicembre 2002;

D E C R E T A:

Art. 1.- A decorrere dal 12 dicembre 2002 la titolarità del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «S. MARCO», in territorio delle provincie di Ravenna e Ferrara è trasferita ed intestata dalla Società ITALMIN EXPLORATION-S.r.l. (c.f. n. 05287541006) con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini, 44 (C.a.p. 00193) alla Società WPN RESOURCES-Ltd (c.f. n. 06962471006) con sede legale in West Georgia Street, Suite 1500, Vancouver BC Canada, V6C 3EB e sede secondaria in Roma, Via Nimorense, 18.

Art. 2.- La Società titolare è tenuta ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con il D.M. 10 luglio 2002 nelle premesse citato, i quali si intendono qui integralmente trascritti.

Art. 3.- Il trasferimento di cui al presente decreto non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Ravenna.

Roma, 19 febbraio 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

DECRETI DI PROROGA E RIDUZIONE DELL'AREA DI PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **33**.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 2003.

Proroga e riduzione dell'area del permesso di ricerca «BUCCHIANICO» della Società ENI (Tavola fuori testo n. 4).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, di approvazione del nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativo alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 25 luglio 1996 con il quale alla Società Agip-S.p.A. è stato accordato, per la durata di anni sei il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BUCCHIANICO» in territorio delle provincie di Chieti e Pescara;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale il permesso in questione è stato intestato alla Società ENI-S.p.A.;

Vista l'istanza presentata il 18 aprile 2002 con la quale la Società predetta ha chiesto

la prima proroga triennale del permesso stesso, senza riduzione dell'area di ricerca ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 9, comma 2, del decreto lgs. n. 625;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società permissionaria ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso medesimo;

Considerato che non ricorrono né gli estremi di cui all'art. 11, comma 1, del citato D.P.R. n.484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio F6 UNMIG di Roma prot. n. 1057 del 5 giugno 2002;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 in data 2 luglio 2002;

Considerato che con D.M. 19 aprile 2002 è stata accordata, nell'ambito dell'anzidetto permesso, alla Società permissionaria la concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «MIGLIANICO» in territorio della provincia di Chieti dell'estensione di kmq 29,30;

Ritenuto che in conseguenza del provvedimento di cui al precedente comma l'area conferita in permesso deve essere ridotta a decorrere dal 19 aprile 2002;

Vista la nota ministeriale n. 446834 dell'11 luglio 2002, con la quale è stata chiesta alla Regione Abruzzo la prescritta intesa in conformità all'accordo procedimentale (rep. 1247) sancito dalla conferenza Stato/Regioni in data 24 aprile 2001, e la valutazione di compatibilità ambientale sul programma dei lavori da svolgere.

Vista la nota n. 3160 in data 31 luglio 2002 con la quale la Regione Abruzzo - Direzione Attività Produttive - Servizio attività estrattive e minerarie - ha espresso, ai fini dell'intesa, parere favorevole alla proroga di vigenza del permesso di ricerca «BUCCHIANO»;

Vista la nota n. 12611/02 del 4 dicembre 2002 con la quale la Regione Abruzzo - Direzione Territorio - Servizio aree protette, Beni ambientali e valutazione impatto ambientale ha confermato il parere favorevole ai lavori di ricerca e prospezione da svolgere nell'ambito del predetto permesso espresso con n. 133/130 del 25 gennaio 1996;

D E C R E T A:

Art. 1.- L'area del permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato «BUCCHIANICO» in territorio delle provincie di Chieti e Pescara di cui è titolare, in base al D.M. 13 febbraio 1998, la Società ENI-S.p.A. (c.f. n. 00484960588) con sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei, 1 (C.a.p. 00144), Direzione ed uffici in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (C.a.p. 20097) è ridotta, con effetto a decorrere dal 19 aprile 2002, da kmq 208,26 a kmq 178,96 (centosettantottovirgolannovantase) a seguito del rilascio della concessione «MIGLIANICO» nell'ambito del permesso stesso.

Art. 2.- Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi denominato convenzionalmente «BUCCHIANICO» è prorogato per la durata di anni tre a decorrere dal 25

febbraio 2002.

Art. 3.- La zona del terreno entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca, secondo il programma dei lavori nelle premesse citato e che con il presente decreto s'intende approvato, è delimitata, sul piano topografico alla scala 1: 100.000 allegato al presente decreto, con linea continua di colore nero passante per i trentanove vertici, le cui coordinate geografiche, rilevate graficamente sul piano stesso, sono riportate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 4.- La permissionaria è tenuta:

- a) ad osservare, oltre agli obblighi stabiliti con il D.M. 25 luglio 1996 ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni dei Decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 152 e 5 febbraio 1997, n. 22 nelle premesse citati, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- b) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori di ricerca programmati non ricadano nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- c) a corrispondere allo Stato, a decorrere dal 25 luglio 2002 il canone annuo anticipato di Eur 10,33 per kmq di superficie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia* e consegnato alla Società per permissionaria tramite l'Agenzia del Demanio di Chieti.

Roma, 27 febbraio 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

Allegato al D.M. 27 febbraio 2003 relativo al permesso di ricerca «BUCCHIANICO».

- *Coordinate geografiche dei vertici o intersezioni:*

Vertice o intersezione	Longitudine E. Monte Mario	Latitudine N.
a	Intersezione tra il meridiano 1° 49' e la linea di costa di bassa marea;	
b	Intersezione tra la linea di costa di bassa marea ed il parallelo 42° 24';	
c	1° 51'	42° 24'
d	1° 51'	42° 23'
e	1° 50'	42° 23'

f	1° 50'	42° 22'
g	1° 49'	42° 22'
h	1° 49'	42° 21'
i	1° 53'	42° 21'
l	1° 53'	42° 22'
m	1° 54'	42° 22'
n	1° 54'	42° 21'
o	1° 56'	42° 21'
p	1° 56'	42° 19'
q	1° 55'	42° 19'
r	1° 55'	42° 18'
s	1° 44'	42° 18'
t	1° 44'	42° 17'
u	1° 43'	42° 17'
v	1° 43'	42° 16'
z	1° 41'	42° 16'
a'	1° 41'	42° 18'
b'	1° 40'	42° 18'
c'	1° 40'	42° 19'
d'	1° 38'	42° 19'
e'	1° 38'	42° 20'
f'	1° 37'	42° 20'
g'	1° 37'	42° 22'
h'	1° 38'	42° 22'
i'	1° 38'	42° 23'
l'	1° 41'	42° 23'
m'	1° 41'	42° 22'
n'	1° 42'	42° 22'
o'	1° 42'	42° 19'
p'	1° 45'	42° 19'
q'	1° 45'	42° 21'
r'	1° 47'	42° 21'
s'	1° 47'	42° 23'
t'	1° 49'	42° 23'

Dal vertice *a* al vertice *b* il limite del permesso è rappresentato dalla linea di costa di bassa marea.

- Superficie: Km² 178,96.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

ISTANZE DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: 34.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «MASSERIA VERTICCHIO» presentata dalla Società ENI (estratto).

Richiedente: Società ENI - Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 27 febbraio 2003.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «MASSERIA VERTICCHIO» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 819 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Campobasso.

- *Superficie*: km² 36,50.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 36,50.

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **35**.

Istanza di proroga della concessione di coltivazione «TERTIVERI» presentata dalla Società ENI (r.u.)
(estratto).

Richiedente: Rappresentante unica - Società ENI - Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1.

Data di presentazione dell'istanza: 28 febbraio 2003.

Denominazione della concessione di coltivazione della quale si chiede la proroga: «TERTIVERI» (v. Elenco delle concessioni di coltivazione, n. 804 di riferimento).

Ubicazione ed estensione attuale della medesima:

- *Provincia*: Foggia.

- *Superficie*: km² 157,5915.

- *Superficie dell'area della concessione per la quale si chiede la proroga*: km² 157,5915.

P A R T E I I

TITOLI MINERARI RICHIESTI O CONCESSI NEL SOTTOFONDO DEL MARE TERRITORIALE E DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE AI SENSI DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1967, N. 613 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, 9 GENNAIO 1991, N. 9 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, N. 625

PERMESSI DI RICERCA

ISTANZE DI RINUNCIA A PERMESSI DI RICERCA

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **36.**

Istanza di rinuncia al permesso di ricerca «F.R32.AG» presentata dalla Società ENI (estratto).

Con istanza pervenuta al Ministero delle attività produttive il 19 febbraio 2003, la Società ENI, unica titolare del permesso di ricerca ubicato nel Mare Adriatico (Zona F), convenzionalmente denominato «F.R32.AG» (v. Elenco dei permessi di ricerca, n. 632 di riferimento), ha chiesto di rinunciare al permesso stesso.

CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

DECRETI DI PROROGA DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONE

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **37.**

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 2003.

Proroga della concessione di coltivazione «D.C1.AG» della Società ENI (estratto).

IL DIRETTORE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6;

Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1979, n. 886;

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9;

Visto il D.M. 6 agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 223, del 23 settembre 1991, con il quale è stato approvato il nuovo Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 9;

Visto il regolamento di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 526, recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale, relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto il Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.M. 27 luglio 1973, con il quale alla Società AGIP- S.p.A., è stata accordata, per la durata di anni trenta, la concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "D.C1.AG" ubicato nel mare Jonio nell'ambito della zona "D";

Visti i DD.MM 23 gennaio 1989 e 5 luglio 1994, con i quali è stato modificato il programma di sviluppo della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi «D.C1.AG»;

Visto il D.M. 13 febbraio 1998, con il quale la concessione in questione è stata intestata alla Società ENI S.p.A. a seguito della fusione mediante incorporazione della Società AGIP- S.p.A. nella Società ENI -S.p.A.;

Vista l'istanza presentata il 9 luglio 2002, con la quale è stata chiesta la proroga decennale della concessione stessa;

Visto il programma dei lavori relativo al nuovo periodo di vigenza;

Ritenuto che la Società ha adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione medesima;

Visto il rapporto prot. n. 0183 del 16 gennaio 2003 con il quale l'Ingegnere Capo dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia – Ufficio F7 di Napoli ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di proroga;

Vista la relazione dell'Ufficio F2 del 27 gennaio 2003 favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa;

Ritenuto che la modifica del programma di lavori di sviluppo, relativi ai soli lavori di intervento ai pozzi, non ricade nelle previsioni di cui al D.P.R. 526/94 in quanto non verranno interessate nuove aree né realizzati nuovi impianti fissi;

Considerato che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 18, comma 1, del citato D.P.R. 484 del 1994 per l'acquisizione del parere del Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia in quanto la proroga di vigenza richiesta non presenta problemi di particolare rilevanza;

D E C R E T A:

Art. 1.- La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi contraddistinta dalla sigla "D.C1.AG" ubicata nel Mare Jonio nell'ambito della zona "D", di cui è

titolare la Società ENI S.p.A. con sede in Roma Piazzale E. Mattei, 1 e sede secondaria in San Donato Milanese, Via Emilia, 1 (c.f. 0048490588) è prorogata per 10 (dieci) anni a decorrere dal 7 luglio 2003 fino al 7 luglio 2013.

Art. 2.- E' approvato il programma dei lavori che prevede:

- installazione nella centrale a gas di Crotone, di due compressori "Booster" a monte dei tre esistenti, finalizzati alla riduzione della pressione all'aspirazione dagli attuali 24 bar fino a 10 bar, con conseguente aumento della produzione di gas;
- studio della possibilità di ulteriore sviluppo del campo tramite l'esecuzione di due nuovi pozzi da denominarsi "REP 5" e "NEW 1", da perforare in side-track dai pozzi chiusi "Luna 8" e "Luna 10" con eventuale allacciamento alla piattaforma "LUNA A" tramite due sealine da 4";
- studio della possibilità di ricompletare alcuni pozzi esistenti mediante interventi di work-over.

Art. 3.- La concessionaria è tenuta a:

- a) presentare apposita istanza corredata di adeguata documentazione tecnica, ai fini della verifica dell'eventuale applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 526/94, nel caso in cui ritenga di effettuare la perforazione di nuovi pozzi e l'installazione di nuove condotte.
- b) osservare oltre agli obblighi stabiliti con i DD.MM. nelle premesse citati ed a tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare tipo approvato con il D.M. 6 agosto 1991, le disposizioni del Decreto legislativo 24 maggio 1979, n. 886, nonché tutte le prescrizioni e limitazioni che altre Amministrazioni dello Stato potranno imporre a tutela di pubblici interessi, nonché al rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, in particolare da quanto stabilito dal D.P.R. 9 aprile 1958, n. 128 e dal Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- c) ad accertarsi presso le Autorità competenti che i lavori programmati non ricadono nelle aree precluse ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché a munirsi, ove occorra, delle autorizzazioni prescritte a tutela dell'ambiente. E' comunque vietata la ricerca nelle aree destinate a parco naturale statale o regionale, salvo espressa autorizzazione da parte delle Autorità competenti;
- d) a corrispondere allo Stato il canone annuo anticipato ai sensi dell'art. 18 del Decreto legislativo n. 625 nelle premesse citato, aggiornato con l'indice ISTAT per gli anni seguenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e consegnato alla ENI - S.p.A. tramite l'Agenzia del Demanio di Catanzaro.

Roma, 11 febbraio 2003.

Il Direttore generale: ORTIS

P A R T E V I

L E G G I, D E C R E T I, D I S P O S I Z I O N I E C O M U N I C A T I

L E G G I E D E C R E T I

NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **38**

DECRETO INTERMINISTERIALE 24 marzo 2003.

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi (royalties).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

di concerto con

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

Visto l'articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l'anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell'articolo 19;

Visto l'andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, di cui occorre tenere conto - ai sensi dell'articolo 19, comma 7 del Decreto Legislativo n. 625 del 1996 - ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;

Acquisito il parere che la Commissione di cui al comma 7 dell'art.19 del Decreto Legislativo n.625 del 1996 ha espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione, secondo il quale sono da confermare per l'anno 2002 le riduzioni del valore unitario delle aliquote nella stessa misura già prevista per l'anno 2001;

D E C R E T A:

Art. 1. - Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell'art.19 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n.625 sono determinate per l'anno 2002 nella stessa misura già determinata per l'anno 2001 con D.I. 19 marzo 2002.

Roma, 24 marzo 2003.

Il Direttore dell'agenzia del territorio: ILLEGGIBILE

*Il Direttore generale per l'energia
e le risorse minerarie:* ORTIS

*DISPOSIZIONI E COMUNICATI*NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **39**

COMUNICATO del 10 marzo 2003.

Comunicato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001 e dell'art. 2 del D.M. 26 settembre 2001 in materia di stoccaggio strategico.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D1

In applicazione di quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive in data 26 settembre 2001, si comunica che, in base ai dati relativi alle previsioni per l'anno 2003 in merito alle importazioni in Italia di gas prodotto al di fuori dell'Unione Europea, alla attuale situazione delle infrastrutture di importazione, nonché a quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato di emergenza e monitoraggio di cui all'art.8 del D.M. 26.9.02, questo Ministero ritiene di confermare anche per il 2003 i valori di volume di stoccaggio strategico stabiliti all'articolo 3, comma 6, del D.M. 9 maggio 2001.

Il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel corso del periodo di punta stagionale, corrispondente per il 2003 al gasdotto di importazione dalla Russia, risulta pari a 38,87 milioni di Smc/giorno.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, rimane valido quanto contenuto nella comunicazione del 28 marzo 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in base alla quale, ai sensi dell'art. 10, commi 10 e 11 della delibera della stessa Autorità n.26/02 del 27 febbraio 2002, sono gli utenti a determinare, sulla base delle loro libere scelte, la ripartizione tra le imprese di stoccaggio delle richieste relative al servizio di stoccaggio strategico, fatto salvo l'obbligo da parte degli stessi utenti, di comunicare all'Autorità l'esito delle scelte effettuate.

Roma, 10 marzo 2003.

*Il Direttore dell'ufficio: DIALUCE*NUMERO DI PUBBLICAZIONE: **40**

COMUNICATO del 31 marzo 2003.

Comunicato ai sensi dell'art. 2 del D.M. 9 maggio 2001 in materia di stoccaggio minerario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D1

In applicazione di quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 9 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2001, n.128, si comunica che la richiesta complessiva di stoccaggio minerario per l'anno 2003, come derivante dalle richieste presentate a questo Ministero dai titolari di concessioni di coltivazione, risulta pari a 965,85, mentre l'ulteriore prestazione, per un massimo di 8 giorni, per fermate impreviste della produzione, risulta pari a 7,79 milioni di Smc.

Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio minerario, rimane valido quanto contenuto nella comunicazione del 28 marzo 2002 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in base alla quale, ai sensi dell'articolo 10, commi 10 e 11, della delibera della stessa Autorità n. 26/02 del 27 febbraio 2002, sono gli utenti stessi a determinare, sulla base delle loro libere scelte, la ripartizione tra le imprese di stoccaggio delle richieste relative al servizio di stoccaggio minerario, fatto salvo l'obbligo da parte degli utenti di comunicare all'Autorità l'esito delle scelte effettuate.

Roma, 31 marzo 2003.

Il Direttore dell'ufficio: DIALUCE

ELENCO TAVOLE**BUIG XLVII - N. 3**

Tav. 2 (30) - Permesso di ricerca «COLLE GRANATA» - Società Costruzione Condotte

Tav. 3 (31) - Permesso di ricerca «MALNATE» - Società Edison Gas (r.u.)

Tav. 4 (33) - Permesso di ricerca «BUCCHIANICO» - Società ENI